AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 45

La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici

I tenenti delle varie armi e corpi, non precetti per l'avanzamento, sono ripresi in esame negli anni successivi.

Versione in vigore dal 1 luglio 1937, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Legge 7 giugno 1934, n. 899
Parte	II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Titolo	V — Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-45-la-promozione-al-grado-di-capitano-ha-luogo-ad-anzianita-in-seguito/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it